

**SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 QUATER DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI (REGOLAMENTO OCM UNICA) (DOC. 15397/11).**

**PREMESSA.**

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) è stata presentata a seguito della Comunicazione della Commissione europea *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"* del 18 novembre 2010.

**La base giuridica della proposta** è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, nonché nell'articolo 114 del TFUE che dispone le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Con riferimento all'articolo 290 del TFUE, la proposta specifica gli elementi non essenziali delle misure che possono essere adottati dalla Commissione, mediante atti delegati. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle misure, previste all'articolo 291 del TFUE, la proposta prevede le competenze per poter emanare atti di esecuzione. Tali competenze saranno esercitate dalla Commissione europea in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo, da parte degli Stati Membri

La proposta di riforma della PAC è pensata per rispondere alle future sfide per l'agricoltura e le aree rurali e per raggiungere gli obiettivi di: 1) garantire la possibilità di ottenere una produzione alimentare sufficiente e di qualità dalle terre agricole; 2) operare una gestione sostenibile delle risorse naturali e realizzare azioni che contrastino i cambiamenti climatici; 3) consentire uno sviluppo bilanciato del territorio.

Tale disegno si inserisce nel tema più ampio delineato nella Comunicazione della Commissione europea *"Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, ovvero uscire dalla crisi e preparare l'economia dell'Unione europea per il prossimo decennio.

**1. LA DOTAZIONE FINANZIARIA.**

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che, rispetto allo status quo - il regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e la proposta di allineamento in itinere (documento n.799/2010)- il finanziamento delle misure di mercato previste nella PAC sarà rafforzato attraverso due strumenti non compresi nel quadro finanziario pluriennale, che saranno soggetti alla stessa procedura accelerata applicata alla riserva per gli aiuti d'urgenza:

- la riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi del settore agricolo (3,5 miliardi di euro)
- l'ampliamento del campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione al settore agricolo (fino a 2,5 miliardi di euro).

## **2. STRUMENTI DI MERCATO.**

La proposta di regolamento prevede una razionalizzazione degli strumenti di mercato attraverso la soppressione di una serie di aiuti, che non si sono dimostrati efficaci a sostenere il mercato, e una razionalizzazione degli strumenti di intervento attraverso la netta distinzione tra la procedura a prezzo fisso e la procedura di gara.

In particolare si evidenziano i seguenti elementi:

**Intervento pubblico:** è stato escluso il grano duro dalla lista dei prodotti ammessi all'intervento. Tale esclusione appare incoerente alla luce della protezione accordata ai cereali minori il cui andamento negli ultimi anni, sia in riferimento ai prezzi che agli stock, è stato simile a quello del grano duro.

**Ammasso privato:** la proposta prevede che le condizioni di concessione dell'aiuto verranno stabilite dalla Commissione europea attraverso atti delegati. Pertanto per l'olio di oliva sono stati eliminati i "prezzi minimi", attualmente previsti nell'atto di base.

## **3. REGIMI DI AIUTI - PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI**

### **Programma "frutta nelle scuole"**

Per incoraggiare la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, si prevede un aumento da 90 a 150 MEURO, del contributo finanziario comunitario;

### **Programma "latte nelle scuole"**

Il programma di distribuzione dei prodotti lattiero-caseari agli allievi, prevede l'adozione di norme che incentivino tale programma, attraverso l'elaborazione, da parte degli Stati Membri, di una strategia nazionale, come già avviene nel programma frutta nelle scuole.

### **Aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:**

Nell'ambito dei programmi di attività riservati alle Organizzazioni dei Produttori che operano nel comparto oleicolo, la proposta della Commissione ha eliminato le attività di monitoraggio e di gestione amministrativa del mercato

## **4. MIGLIORAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELLA FILIERA ALIMENTARE**

Al fine di migliorare il funzionamento della filiera alimentare e rafforzare il potere contrattuale dei produttori, la proposta prevede di valorizzare il ruolo e l'operato delle Organizzazioni dei produttori e delle Interprofessioni, con l'estensione delle relative disposizioni a tutti i prodotti disciplinati dall'attuale OCM unica.

Inoltre la proposta prevede di delegare alla Commissione l'adozione di norme di commercializzazione, per settore o per prodotto, al fine di consentirne il costante adeguamento all'evoluzione delle condizioni del mercato e rispondere alle aspettative dei consumatori in termini di qualità dei prodotti, contribuendo altresì al miglioramento delle condizioni economiche dei produttori.

## **5. CRISI DI MERCATO**

Al fine di contrastare efficacemente le minacce di turbative del mercato e per fronteggiare eventuali crisi derivanti dalla perdita di fiducia del consumatore, la proposta prevede di estendere a tutti i prodotti agricoli le relative misure eccezionali di sostegno.

## **6. SEMPLIFICAZIONE**

La soppressione di alcuni aiuti settoriali, la cessazione delle quote nel settore dello zucchero e del latte, alleggeriranno gli adempimenti a carico degli Stati Membri e le formalità richieste agli operatori. Non sarà più necessario mantenere strutture per l'attuazione dei regimi di aiuti settoriali, né destinare risorse per il controllo delle medesime.

Sono confermati i regimi specifici in vigore per vino ed ortofrutta.

## **ORIENTAMENTI DEL GOVERNO**

La proposta sulla organizzazione comune dei mercati non apporta novità di rilievo che garantiscano strumenti più efficaci per la prevenzione e la gestione delle crisi.

Inoltre il testo non revoca la decisione di porre fine al regime dei diritti d'impianto per il settore vitivinicolo, previsione che, al contrario, l'Italia sostiene fortemente insieme agli altri paesi produttori.

La posizione negoziale del Governo pertanto sarà volta a trovare risposte adeguate che aiutino i produttori a prevenire ed a gestire le crisi di mercato. Al riguardo è fondamentale rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori, anche derogando, ove necessario, alle regole sulla concorrenza. Per tali ragioni le proposte di riforma devono essere più e allargare ad altri settori l'esperienza maturata con i regimi di sostegno del settore ortofrutticolo e del vino.

Inoltre si chiederà di rafforzare i sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli nonché una maggiore semplificazione e razionalizzazione dell'organizzazione comune del mercato.

Al di là di queste valutazioni di carattere generale alcuni aspetti specifici sui quali il Governo intende insistere sono i seguenti.

Per quanto riguarda la regolamentazione relativa al vino, si ribadirà la richiesta di mantenere in vigore l'attuale regime per i diritti di impianto.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo si insisterà sulla necessità di una maggiore flessibilità nelle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Sarà sollecitato:

- il ripensamento dell'esclusione del grano duro e sorgo dal novero dei prodotti ammissibili all'intervento;
- l'opzione di acquisto all'intervento pubblico a prezzo fisso, con quantitativi stabiliti dalla Commissione, per orzo, mais e risone;
- nell'ambito del comparto oleicolo, la possibilità di includere tra le attività finanziabili il monitoraggio e la gestione amministrativa del mercato sia dell'olio d'oliva, sia delle olive da tavola, nonché la diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle Organizzazioni degli operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva.

### **IMPATTO SULL'ORDINAMENTO INTERNO, ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO EUROPEO SULLE REALTÀ REGIONALI E TERRITORIALI, SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SULLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE**

La proposta di regolamento prosegue nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea.

### **TAVOLA DI CONCORDANZA TRA LA PROPOSTA DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL DIRITTO INTERNO**

Non viene formulata alcuna tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno in quanto la proposta non interviene in modo significativo nel riparto di competenze tra Unione e Stati membri rispetto a quanto già previsto dal regolamento (CE) 1234/2007.